

*Prefettura di Viterbo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



**Protocollo  
di intesa territoriale  
in materia di sicurezza  
delle discoteche**



*Prefettura di Viterbo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**PROTOCOLLO DI INTESA TERRITORIALE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE DISCOTECHE**

**Premesso** che con accordo quadro stipulato il 21 giugno 2016 il Ministro dell'Interno ha concordato con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo le linee di indirizzo volte a consentire un più avanzato sistema di relazioni e sinergia tra gli operatori del settore e le Forze dell'Ordine al fine di incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità dei locali di pubblico intrattenimento e di favorire la diffusione della cultura della legalità nelle giovani generazioni;

**Visto** che la suddetta Intesa indica espressamente che l'atto generale di indirizzo concordato vada perfezionato con la stipula di appositi Patti Locali tra la Prefettura ed i rappresentati locali delle Associazioni stipulanti con gli adattamenti, le specificazioni e le integrazioni ritenute necessarie in relazione al contesto territoriale di riferimento e con la specifica previsione dell'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti;

Il Prefetto di Viterbo e i sotto indicati rappresentanti delle organizzazioni di gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, di seguito indicati come Parti,

*concordando sull'opportunità*

di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante, e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;

di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante e del settore della sicurezza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009 promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'Ordine assicurando, nel contempo, una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;

di individuare e definire, a questi fini, schemi di prassi e di comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore suscettibili di essere recepiti, integrati ed adattati alle particolari esigenze e problematiche proprie di ciascuna realtà territoriale;



*Prefettura di Viterbo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

di incentivare dette buone prassi e forme di attiva collaborazione con le Forze dell'Ordine anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie;

che tutti i soggetti firmatari del presente accordo svolgano un'azione intesa a sensibilizzare sollecitare e favorire il coinvolgimento attivo della aziende associate nelle iniziative di cui ai punti precedenti in ambito locale, in collaborazione con la Prefettura UTG e le Forze dell'Ordine territorialmente competenti;

che, conseguentemente, sulla base dell'accordo quadro nazionale di cui in premessa, vengano definiti in ambito locale tra il Prefetto, da un parte e le rappresentanze locali delle stesse organizzazioni di categoria, dall'altra, un Protocollo d'Intesa territoriale teso a regolamentare i comportamenti tanto dei gestori e del personale comunque impiegato nel settore che degli avventori, anche attraverso una migliore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;

che tale intesa venga poi aperta all'adesione dei singoli esercenti ed operatori nei modi e nelle forme concordate;

*dato atto*

che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità, un ruolo fondamentale vada riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti *no profit* ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e inoltre tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità, come anche al contrasto delle irregolarità nei confronti delle aziende autorizzate ai sensi del 134 TULPS della legge 94/09 e al D.M. Interno 6.10.2009 che di fatto producono forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate (vedi anche associazioni no profit).

*sottoscrivono la seguente INTESA:*

**ART 1 - Impegni dei gestori dei locali da ballo in collaborazione con gli operatori del settore della sicurezza di cui al D.M. Interno 6.10.2009 per il perseguimento delle finalità sopra concordate, i gestori di discoteche e di locali di pubblico intrattenimento danzante e gli operatori autorizzati alla gestione dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo che aderiranno al presente Protocollo si impegnano:**



*Prefettura di Viterbo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- a) a collaborare con le forze dell'Ordine nei casi e secondo le modalità concordate in sede di specifiche riunioni tecniche presso la locale Questura e, in particolare, a segnalare tempestivamente anche con apposite modalità situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi;
- b) a regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali che li precluda a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti *sub* A e B dell'allegato nr 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi deve contenere le prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;
- c) ad affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente all'ingresso dei locali e al loro interno esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009, nel numero concordato tra la locale Questura e il responsabile della sicurezza del locale di intrattenimento o il titolare di licenza ai sensi dell'art 134 TULPS tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;
- d) a valutare l'installazione all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di videosorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009 ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
- e) a segnalare tempestivamente alle Forze di polizia territorialmente competenti un referente per la sicurezza per assicurare ogni opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale;
- f) a provvedere affinché almeno un addetto ai servizi di vigilanza o altro dipendente dei locali possa frequentare con profitto, entro un anno dalla sottoscrizione del presente protocollo, presso la Croce Rossa Italiana o altro organismo similare, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la salute dei frequentatori;

## **ART.2 - Impegni delle Organizzazioni di categoria**

Le Organizzazioni di categoria firmatarie del presente protocollo d'Intesa si impegnano:

- a) a sensibilizzare, informare e sollecitare i gestori dei locali e gli operatori loro rispettivamente associati a collaborare per il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa ed esplicitati nel presente protocollo anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
- b) a collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti per l'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;



*Prefettura di Viterbo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- c) a favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela soprattutto giovanile, organizzate anche d'intesa con le Istituzioni locali e/o con le Forze di Polizia territoriale, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dell'abuso di alcolici nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani;
- d) a vigilare sul rispetto delle regole di esercizio al fine di evitare il configurarsi di obiettive situazioni di rischio;
- e) a promuovere anche con modalità incentivanti l'installazione di apparati di videosorveglianza presso i locali interessati.

**ART. 3 – Impegni degli Uffici territoriali dell'Amministrazione dell'Interno**

La Prefettura e le Forze dell'Ordine si impegnano:

- a) a valutare e valorizzare, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art 100 del TULPS mediante l'applicazione degli strumenti di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge nr 241/90 e s.m.i , la volontà espressa dai singoli gestori con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa ad adempiere agli impegni ivi previsti, ove gli eventuali tumulti o gravi disordini e/o frequentazioni pericolose e/o situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume si siano verificati senza alcuna responsabilità o coinvolgimento della gestione del locale, sempre che la gestione del locale o dell'esercizio si sia caratterizzata per una costante e tempestiva informazione alle Forze dell'Ordine in ordine a situazioni a rischio nel locale e abbia prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;
- b) a promuovere la configurabilità del “ legittimo motivo “ di cui all'art 187 del regolamento di esecuzione del TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento indicate nel regolamento per l'accesso di cui all'allegato 1, dovendosi in tali casi ritenere che il gestore possa legittimamente denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
- c) ad impartire disposizioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo all'interno dei locali, nelle aree circostanti e lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
- d) ad intensificare l'attività di vigilanza anche su segnalazione delle aziende interessate sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge ed al contrasto delle irregolarità nei confronti delle aziende autorizzate ai sensi del 134 TULPS della legge 94/09 e al D.M. Interno 6.10.2009, che di fatto producono forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle.



*Prefettura di Viterbo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**ART.4 – Impegni congiunti delle Parti aderenti al presente Protocollo**

Le Parti sottoscrittrici del presente Protocollo d'intesa si impegnano congiuntamente:

- a) a partecipare ad incontri periodici convocati presso la Prefettura di Viterbo per la verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo, della efficacia delle misure previste e per l'eventuale adozione di azioni correttive e/o integrative nonché per gli eventuali aggiornamenti;
- b) a valutare e promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli e di contrasto alle irregolarità nei confronti delle aziende autorizzate ai sensi dell'art 134 TULPS della legge nr 94/2009 e al D.M. Interno 6 ottobre 2009.

**ART. 5 – Disposizioni finali**

Il presente Protocollo ha validità triennale e si intende tacitamente rinnovato tra le parti che, alla scadenza del suddetto termine, non abbiano espressamente comunicato la volontà di recedervi, fatto salvo quanto previsto all'art 4 lett. a).

Il presente Protocollo è altresì aperto alla sottoscrizione delle altre Organizzazioni di categoria che lo ritengano conforme ad obiettivi condivisi, per la successiva adesione agli impegni concordati di pubblici esercizi, stabilimenti balneari o enti in genere organizzatori di pubblici eventi, titolari o meno di licenza di pubblico spettacolo, non compresi formalmente tra le discoteche e locali di trattenimento danzante ma comunque esercenti di attività che comportano situazioni, anche in aree pubbliche della cosiddetta movida, a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica.

Viterbo, addì 27 aprile 2017

Il Prefetto di Viterbo

Il Rappresentante AISS

Il Rappresentante SILB

Il Rappresentante ASSIV

Il Rappresentante FEDERPOL

(ALLEGATO 1)

## AVVISO ALLA CLIENTELA

### Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale

I Signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. Interno del 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

#### A. ALL'ENTRATA NON È CONSENTITO:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno del 6 ottobre 2009;

#### B. ALL'INTERNO NON È CONSENTITO:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009;

#### C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO NON È CONSENTITO:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti da D.M. Interno del 6 ottobre 2009.

